

Ottobre 2014

# **GUIDA ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI RIFIUTI**

## **SOMMARIO**

INTRODUZIONE

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

COMPILAZIONE DEL REGISTRO – MODELLO A

COMPILAZIONE DEL REGISTRO – MODELLO B

GESTIONE DEL REGISTRO

SANZIONI

ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

COMPILAZIONE DEL FORMULARIO

SANZIONI

ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL FORMULARIO

CONTROLLI

RIFERIMENTI NORMATIVI

GLOSSARIO

NOTE

## INTRODUZIONE

La **Guida**, si propone quale ausilio alla corretta compilazione del registro di carico e scarico e del formulario fornendo indicazioni e chiarimenti operativi alla luce delle numerose e alterne modifiche apportate al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in campo ambientale".

Il sistema registro di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti rappresenta, per i soggetti non obbligati al SISTRI e per coloro che non vogliono aderire in modo facoltativo, l'unico sistema di tracciabilità che consente, tramite riferimenti incrociati, di documentare il regolare svolgimento delle varie attività di gestione dei rifiuti, dalla produzione al trasporto fino al sito di destinazione.

La nuova edizione è stata quindi aggiornata e integrata con l'introduzione di tutte le numerose modifiche in materia di tracciabilità dei rifiuti e con l'inserimento dei criteri di classificazione dei rifiuti pericolosi introdotti dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 (legge di conversione del DL 91/2014) in vigore dal 21 agosto 2014, operativa dal 18 febbraio 2015.

In particolare si sottolinea che **dal 31 ottobre 2013** la legge 125/2013 ha sostituito la vecchia disciplina degli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 ed inserito i nuovi articoli 188-bis e 188-ter così come indicato all'articolo 16 del D.Lgs. 205/2010.

La stessa legge dispone che **fino al 31 dicembre 2014** continueranno ad applicarsi gli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, nonché le relative sanzioni.

La **normativa regolamentare** non ha subito modificazioni e resterà in vigore fino all'adozione di un nuovo regolamento del Ministero dell'Ambiente che disciplina i registri e i formulari.

Come espressamente indicato negli articoli 190, comma 6 e 193, comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si continuano ad usare i modelli definiti dal **Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 148** (*Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18 comma 2, lettera m), e 18 comma 4, del D.Lgs. n. 22/97*) e dal **Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145** (*Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e*), nonché i criteri interpretativi forniti dalla Circolare 1 del Ministero dell'Ambiente e del Ministro dell'Industria del 4 agosto 1998 (*Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148*).

## REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il registro di carico e scarico è un documento di tipo formale che deve contenere tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni.

### **Soggetti tenuti alla compilazione**

Sono tenuti a compilare il registro di carico e scarico ai sensi dell'art. art. 190, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche:

- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi,
- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) [industriali] e d) [artigianali] del comma 3 dell'art. 184,
- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'art. 184,
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi che adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità (art. 190, comma 1 ter):
  - a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del "circuito organizzato di raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).

- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti;
- enti e imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, trattamento, smaltimento o recupero di rifiuti;
- nuovi produttori di rifiuti;
- enti e imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti;
- soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali nell'ambito di un trasporto intermodale, in attesa di essere presi in carico da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

### **Soggetti esclusi**

Sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro ai sensi dell'art. art. 190, comma 1-bis:

- gli enti e le imprese obbligati al SISTRI
- gli enti e le imprese che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema.

***I produttori di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi che conferiscono tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione, sono tenuti al registro di carico e scarico o al SISTRI?***

*I produttori di rifiuti speciali che conferiscono al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione, sono tenuti al SISTRI, se soggetti obbligati e negli altri casi al registro di carico e scarico, in quanto non è espressamente prevista alcuna esclusione.*

- gli enti e le imprese obbligati al SISTRI o che vi aderiscono su base volontaria (in qualità di gestori);
- le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.

***Un soggetto che svolge attività ambulante è sempre escluso dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti per i rifiuti prodotti?***

*Sì. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 266, comma 5, D.Lgs. 152/2006, il soggetto abilitato all'esercizio dell'attività in forma ambulante non è obbligato né all'iscrizione all'Albo né alla tenuta del registro di carico e scarico e formulario per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti **ricompresi nella attività svolta**. E' determinante, affinché tale esclusione operi, che il soggetto sia abilitato all'esercizio dell'attività in forma ambulante attraverso le prescritte autorizzazioni: apertura di partita Iva, licenza comunale e l'iscrizione alla Camera di Commercio e che i rifiuti siano oggetto del proprio commercio. L'ambulante, che non può attivare l'esclusione, perché non possiede i titoli, e non rientra nella diversa ipotesi del trasporto occasionale o saltuario, è sanzionabile perché comunque riconducibile ad un'attività imprenditoriale.*

### **Modelli e gestione del registro**

I modelli vigenti del registro di carico e scarico dei rifiuti sono quelli definiti dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 148.

I modelli di registro di carico e scarico definiti dal D.M. 148/1998, da adottare in base all'attività esercitata sono:

- **Modello A:** per i soggetti che producono, recuperano, smaltiscono, trasportano o commerciano e intermediano rifiuti con detenzione;

□ **Modello B:** per i soggetti che commerciano e intermediano rifiuti senza detenzione.

Il D.Lgs. 152/2006, all'art. 190, comma 5, prevede che i registri siano numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA<sub>2</sub>.

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata e vidimata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.

Il D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 ha modificato l'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006, stabilendo, al comma 5, che i registri di carico e scarico dei rifiuti siano "numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti".

**Qual è la Camera di Commercio competente alla vidimazione dei registri di carico e scarico?**

La Camera di Commercio competente alla vidimazione dei registri di carico e scarico è quella della provincia in cui ha sede legale l'impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico.

(Nota Unioncamere del 29 gennaio 2008 n. 1467)

**Indicazioni per l'applicazione dell'obbligo di vidimazione**

(Nota Unioncamere del 29 gennaio 2008 n. 1467 conforme Nota Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente del 13 febbraio 2008).

1) Registri già attivi e non vidimati: i registri già in uso e non vidimati non potranno più essere utilizzati dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4.

In tal caso le imprese dovranno:

- annullare (barrando) le pagine bianche rimanenti sul registro non vidimato;
- adottare un nuovo registro di carico e scarico e farlo vidimare.

La barratura delle pagine non numerate vale anche per i registri rilegati che non si utilizzano con sistemi informatici.

2) Registri già vidimati dall'Agenzia delle entrate: i registri in uso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 e già vidimati dall'Agenzia delle entrate sono da considerarsi validi e possono essere utilizzati fino al loro esaurimento.

3) Registri non attivi ma già vidimati, dall'Agenzia delle entrate: i registri già vidimati dall'Agenzia delle entrate ma non ancora in uso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 possono essere utilizzati fino al loro esaurimento.

4) Registri tenuti dalle associazioni di categoria: i registri tenuti dalle associazioni di categoria o loro società di servizio ai sensi dell'articolo 190, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 dovranno essere vidimati in forma cumulativa (cioè unica e quindi con pagamento di un unico diritto di segreteria) per tutte le imprese per le quali vengono tenuti. La vidimazione dovrà essere effettuata alla Camera di Commercio della provincia in cui hanno sede le associazioni di categoria o loro società di servizio presso cui verrà tenuto il registro medesimo ai sensi dell'articolo 190, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

5) Registri con pagine già numerate: nel caso di utilizzo di modelli di registri di carico e scarico prestampati acquisiti negli appositi esercizi di vendita ed aventi le pagine che già presentano una numerazione non dovrà essere apposta

**alcuna numerazione aggiuntiva.**

Il registro può essere tenuto mediante strumenti informatici che utilizzino carta non a modulo continuo (quindi formato A4 conforme ai modelli A e B e regolarmente numerata) e non è più necessario quindi l'uso delle stampanti ad aghi.

La possibilità di utilizzare carta formato A4, è dettata dall'art.190 comma 5 del D.Lgs. 152/2006

***Il registro di carico e scarico tenuto con modalità informatiche con quale cadenza va stampato?***

*Con la frequenza stabilita per le annotazioni e in qualunque momento l'autorità di controllo ne faccia richiesta.*

***Il registro di carico e scarico tenuto con modalità informatiche con quale modalità viene vidimato?***

(Nota Unioncamere del 29 gennaio 2008 n. 1467).

Nel caso di utilizzo di un registro di carico e scarico tramite procedure informatiche, al fine di accelerare le procedure di vidimazione, si suggerisce alle imprese di numerare e stampare preventivamente alla vidimazione le pagine che costituiranno il registro, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- le pagine saranno numerate a cura dell'impresa dalla pagina numero X alla pagina numero Y, con  $Y > X$ ;
- le pagine così pre-numerate riporteranno altresì, a cura dell'impresa e preventivamente alla vidimazione, la denominazione ed il codice fiscale dell'azienda;
- in ciascuna pagina, dovrà essere riportato l'anno a cui si riferiscono i movimenti; pertanto, l'anno sarà indicato nelle pagine al momento della scrittura dei movimenti.

## **COMPILAZIONE DEL REGISTRO – MODELLO A**

Nel registro di carico e scarico devono essere effettuate le seguenti tipologie di operazione:

- movimento di carico**, quando il rifiuto viene prodotto oppure preso in carico da terzi (gestori);
- movimento di scarico**, quando un rifiuto viene conferito ad altre unità locali (a soggetti terzi autorizzati) o sottoposto ad operazioni di recupero o smaltimento.

L'annotazione in carico e scarico effettuata sul registro va riferita ad ogni singolo formulario (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. 2 lett. i).

Ai registri di carico e scarico devono essere sempre allegati i formulari di identificazione relativi alle operazioni di trasporto dei rifiuti annotati.

Il modello A è obbligatorio per seguenti soggetti:

- Produttori;
- Recuperatori;
- Smaltitori;
- Trasportatori;
- Intermediari e commercianti con detenzione.

***I soggetti sottoposti all'obbligo dei registri di carico e scarico possono tenere un solo registro per le diverse attività?***

*E' ammesso che soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico possano tenere un solo registro per le diverse attività (produzione, recupero/smaltimento, trasporto, intermediazione con detenzione). In tal caso devono essere barrate sul frontespizio del registro le caselle corrispondenti alle attività svolte. Tuttavia nel caso di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento, ogni impianto dovrà disporre di un registro di carico e scarico (art. 190, comma 2, D.lgs. 152/2006 e Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. K).*

### **Frontespizio**

L'utilizzo del registro deve essere preceduto dalla compilazione del frontespizio riportando gli elementi identificativi dell'impresa.

Dati anagrafici relativi all'impresa:

- Ragione sociale;
- Residenza e domicilio;
- Codice fiscale (che può coincidere con la partita IVA);
- Ubicazione esercizio.

***Cosa s'intende per ubicazione dell'esercizio?***

*Per ubicazione dell'esercizio si intende la sede dell'impianto di produzione, stoccaggio, recupero o smaltimento o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. a).*

In questo campo vanno inseriti i dati relativi all'attività svolta: è possibile barrare una o più delle seguenti voci in base alla tipologia di gestione di rifiuti annotati nel registro:

- produzione di rifiuti;
- trasporto di rifiuti;
- recupero di rifiuti (codice R... - allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- smaltimento di rifiuti (codice D... - allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- intermediazione e commercio di rifiuti con detenzione.

Questo campo deve essere compilato solo dalle imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento.

Indicando la descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, inertizzazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, altro.

Data e numero della prima e dell'ultima registrazione effettuata su quel registro.

Elencazione di tutte le caratteristiche del rifiuto, con riferimento allo stato fisico e, solo per i rifiuti pericolosi, alle classi di pericolo.

L'elenco non deve in alcun modo essere barrato o completato, ma costituisce una sorta di legenda cui ricorrere in sede di annotazione delle operazioni di carico o scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui quella specifica annotazione si riferisce.

***Nel caso di cambio di sede dell'unità locale e segni distintivi dell'impresa (es. Codice Fiscale, indirizzo) si deve chiudere il registro relativo alla vecchia sede e adottarne uno nuovo?***

*La normativa vigente nulla prevede su questo punto. Ma in considerazione della funzione del registro, tracciabilità dei flussi dei rifiuti e la riconducibilità ai soggetti e al luogo certo in cui si producono e si gestiscono, è fortemente indicato, ogni qual volta vi sia una variazione che riguarda l'ubicazione o il codice fiscale dell'azienda, chiudere il registro esistente (relativo al vecchio soggetto o al vecchio luogo) ed adottarne uno nuovo.*

***Prima colonna***

L'azienda dovrà barrare la casella cui l'operazione si riferisce:

- operazione di carico** se la registrazione della quantità di rifiuto è stata prodotta da un processo produttivo (per i produttori) o da un'attività di trattamento di rifiuti (per gli smaltitori e recuperatori) o ricevuta (per i gestori);
- operazione di scarico** se la registrazione della quantità di rifiuto è stata conferita per lo smaltimento/recupero (per i produttori/detentori/trasportatori), smaltita o recuperata (per gli smaltitori ed i recuperatori) con operazioni da D1 a D14 e da R1 a R13.

**Come deve registrare i movimenti il produttore (produttore iniziale o nuovo produttore)?**

*Il rifiuto va annotato in carico quando prodotto. Si considera produttore sia il produttore iniziale sia il nuovo produttore.*

*Il rifiuto va annotato in scarico quando esce dal luogo di produzione verso il gestore (recupero o smaltimento).*

**Come deve registrare i movimenti il gestore?**

*Nel caso in cui il rifiuto ricevuto dall'impianto è avviato direttamente al recupero o allo smaltimento, senza che sia effettuata un'operazione di R13 - messa in riserva o di D15 - deposito preliminare, il rifiuto va annotato come preso in carico, sulla base della propria autorizzazione.*

*Nel caso in cui il rifiuto ricevuto dall'impianto è avviato preventivamente ad un'operazione di R13 - messa in riserva o di D15 - deposito preliminare, il rifiuto va annotato come preso in carico. In questo caso il gestore potrà effettuare, ma non è espressamente previsto dalla normativa, un'operazione di scarico nel momento in cui i rifiuti sono sottoposti alle operazioni di recupero o di smaltimento.*

*Questa annotazione, quando tecnicamente possibile, ha lo scopo di raffinare il grado di tracciabilità del rifiuto all'interno dell'impianto.*

**Come deve registrare i movimenti il trasportatore?**

*Nel caso in cui il trasportatore prenda in carico il rifiuto e lo conferisca ad uno smaltitore/recuperatore terzo, senza stoccaggio intermedio, è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati. In questo caso nel registro dovranno essere indicate le date di inizio e di fine trasporto (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. d)*

Va riportata la data della registrazione, nel rispetto dei tempi obbligatori previsti per le registrazioni.

E' obbligatorio attribuire un numero progressivo ai movimenti.

Per motivi di ordine pratico è possibile annotare in modo progressivo su base annua le registrazioni: in tal modo la prima registrazione di ogni anno ha numero 1 (es. 1,2,..., ecc.).

Il numero del formulario è un codice composto da lettere e numeri, prestampato sul formulario e posto in genere in alto a destra dello stampato:

- per i produttori deve essere riportato solo in caso di movimento di scarico (rifiuti in uscita dallo stabilimento).
- per il gestore deve essere sempre riportato, con esclusione soltanto dei movimenti di carico relativi a rifiuti prodotti nelle operazioni di recupero o smaltimento, in quanto nuovo produttore.
- per il trasportatore il numero di formulario deve sempre essere riportato e l'annotazione di carico e scarico effettuata sul registro deve essere riferita ad ogni singolo formulario.

Se per uno stesso codice CER sono stati emessi più formulari in uno stesso giorno, si dovrà compilare un movimento di carico / scarico per ogni formulario.

Si dovrà indicare la data di emissione del formulario che può essere diversa dalla data effettiva del trasporto, in quanto il formulario può essere predisposto in data precedente all'effettivo momento in cui il rifiuto viene consegnato per il trasporto (Circolare Ministeriale 4 agosto 1998, punto 2 lett. c).

Al momento della registrazione dell'operazione di scarico vanno indicati i numeri dei movimenti di carico cui lo scarico si riferisce.

Ad esempio se l'operazione di carico è stata registrata con il n.1, l'operazione di scarico fa riferimento a tale registrazione.

## Seconda colonna

E' obbligatorio riportare il codice CER ed il nome codificato del rifiuto come riportato nel Elenco Europeo dei rifiuti, allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) .

*ATTENZIONE : L'Allegato D è stato modificato dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del DI 91/2014 con l'inserimento di nuove disposizioni per la classificazione dei rifiuti pericolosi, che si applicheranno dal 18 febbraio 2015.*

Va riportata la descrizione del rifiuto corrispondente alla voce del catalogo; quando viene indicato un rifiuto XXXX99 vanno specificate le caratteristiche che rendono il rifiuto immediatamente identificabile all'azienda.

Va riportato, con il numero (1-2-3-4) o per esteso (solido polverulento, solido non polverulento, fangoso palabile, liquido), lo stato fisico del rifiuto in base alla legenda presente nel frontespizio del registro.

E' un campo obbligatorio soltanto per i rifiuti pericolosi.

Questi sono individuati con un asterisco\* nell'elenco europeo dei rifiuti, introdotto con la decisione europea 2000/532/CE e successive modifiche.

In questa casella del registro vanno indicate le classi di pericolosità riportate al punto 5 B) del frontespizio.

Per la definizione delle classi di pericolosità sarà opportuno far riferimento alla sostanza pericolosa che ha originato il rifiuto oppure all'analisi del rifiuto stesso.

### **Quando va fatta l'analisi del rifiuto?**

*L'analisi del rifiuto risulta necessaria, almeno all'atto della prima classificazione, ai fini della definizione della pericolosità del rifiuto e dovrà essere ripetuta periodicamente sia in relazione a variazioni di composizione del rifiuto che, in caso di nessuna variazione, con lo scopo di dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità.*

*Qualora vengano apportate variazioni al ciclo produttivo o alle materie prime impiegate si dovrà comunque procedere ad effettuare una nuova analisi.*

*La disciplina sulle discariche (D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36) prevede infatti che il produttore effettui una caratterizzazione di base di ciascuna tipologia dei rifiuti (e cioè determini le caratteristiche dei rifiuti, raccogliendo informazioni in merito a tipo, origine, codice europeo e quant'altro relativo al rifiuto):*

- *in occasione del primo conferimento alla discarica;*
- *ogni qualvolta sia intervenuta una "variazione significativa del processo che origina i rifiuti";*
- *comunque, almeno una volta all'anno.*

*Se le caratteristiche di base di un determinato rifiuto dimostrano che questo soddisfa i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tale rifiuto viene considerato ammissibile nella corrispondente categoria.*

*Il gestore della discarica, da parte sua, deve verificare la conformità dei rifiuti smaltiti (cioè accertarsi che questi corrispondano alla caratterizzazione dei rifiuti e soddisfino i criteri di ammissibilità) e ammettere in discarica solo i rifiuti conformi alla descrizione riportata nella documentazione di accompagnamento secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 3 del D.lgs. 36/2003.*

*La disciplina in materia di recupero semplificato (D.m. 5 febbraio 1998 aggiornato dal D.m. 5 aprile 2006, n. 186) prevede che il produttore del rifiuto ha l'obbligo di eseguire le analisi:*

- *al primo conferimento del rifiuto all'impianto di recupero;*
- *in caso di modifiche sostanziali del processo produttivo;*
- *comunque, almeno ogni 24 mesi.*

*Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare la conformità del rifiuto a quanto dichiarato dal produttore, nonché alle prescrizioni e condizioni di esercizio.*



E' richiesto ai produttori per i soli movimenti di scarico: barrare il campo dello smaltimento o del recupero e indicare il codice D o R, in base all'effettiva destinazione del rifiuto. Mentre per i gestori, l'indicazione del destino del rifiuto è data ai movimenti relativi ai rifiuti in arrivo all'impianto (carico) e avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento.

### **Terza Colonna**

Deve sempre essere riportata la quantità di rifiuti prodotti/gestiti relativa a quel movimento di carico/scarico, utilizzando le seguenti unità di misura: Kg o litri o metri cubi (art. 190, comma 7, D.Lgs. 152/2006).<sup>3</sup>

#### **Con quale unità di misura deve essere indicato il rifiuto nel registro di carico e scarico ?**

*L' art. 190, comma 7, D.Lgs. 152/2006, modificando la disciplina precedente, ha reso Kg o litri o metri cubi alternativi tra loro.*

*L'utilizzo dei metri cubi come unità di misura non è invece previsto nel formulario.*

#### **Come va indicato il peso da verificarsi a destino?**

*E' sempre necessario indicare la quantità di rifiuti in : Kg o litri o metri cubi, e solo nei casi in cui vi sia la concreta impossibilità di indicare con precisione il peso del rifiuto oggetto della registrazione, è opportuno:*

- indicare la quantità stimata sul registro;
- barrare sul formulario la casella per la verifica del peso a destino;
- inoltre, sulla base della verifica del peso effettivo risultante dalla quarta copia del formulario, si procederà a completare i dati nel registro annotando, con data e firma, la quantità in Kg nella casella "Annotazioni".

*(Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.1 lett. t )*

#### **I rifiuti prodotti da attività di recupero e i non rifiuti risultanti da attività di recupero vanno indicati nel registro di carico e scarico?**

*I rifiuti derivanti dall'attività di recupero devono essere annotati nel registro di carico e scarico: in questo caso si assume il ruolo di nuovo produttore.*

*Non deve essere annotata qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.*

### **Quarta Colonna**

Deve essere indicato il luogo di produzione del rifiuto.

La compilazione dell'attività di provenienza del rifiuto è obbligatoria per i soli soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono registri presso unità centralizzate o di coordinamento.

I rifiuti da manutenzione delle infrastrutture possono essere raccolti in un "luogo di concentrazione", dove viene effettuata una valutazione tecnica che consente di individuare il materiale che è realmente possibile riutilizzare, senza che però sia sottoposto a trattamento. In questo caso, il luogo di concentrazione è da considerarsi il luogo di produzione dei rifiuti. In alternativa, il luogo di produzione può coincidere con la sede del cantiere di manutenzione o con la sede locale del gestore dell'infrastruttura.

La valutazione circa la possibilità di riutilizzare il materiale derivante da manutenzione deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori, e tutta la documentazione, unitamente ai registri di carico e scarico, deve essere conservata per 5 anni (art.230, comma 4. D.Lgs. 152/2006).

Per i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria, il luogo di produzione coincide con la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività (art. 266, comma 4, del D.Lgs.152/2006).

**Chi è il produttore/detentore nell'attività di manutenzione ?**

**Un aspetto fondamentale nelle attività di manutenzione è stabilire chi sia il produttore del rifiuto. In assenza di una specifica disposizione di legge, si sono consolidate due ipotesi ben distinte:**

**1) Se l'impresa di manutenzione svolge tale attività in totale autonomia, agendo con professionalità, autonoma organizzazione e autonomia gestionale e decisionale (mezzi, attrezzature e personale ecc.), si configura come produttore iniziale del rifiuto il manutentore;**

*Guida alla gestione amministrativa dei rifiuti. Registri di carico e scarico e formulari 17*

**2) Se a decidere cosa sostituire è il committente, proprietario del bene o del luogo dove si svolge l'attività di manutenzione, in quanto consapevole di ciò che deve essere sostituito perché rotto o obsoleto, sarà quest'ultimo il produttore iniziale del rifiuto.**

**Dall'individuazione del produttore del rifiuto derivano conseguenze di gestione documentale importanti:**

**Nel caso 1)**

- **il manutentore, in quanto produttore iniziale, compilerà il registro di carico e scarico tenuto presso la propria sede o il domicilio dello stesso,**
- **presso la sede o il domicilio dell'impresa di manutenzione è ammesso il deposito temporaneo ( art. 230 e 266, comma 4, D.Lgs. 152/2006),**
- **il luogo di produzione è assimilato al luogo di deposito temporaneo,**
- **il formulario viene redatto e firmato dal manutentore.**

**Nel caso 2)**

- **il committente, in quanto produttore iniziale, compilerà il registro di carico e scarico, se tenuto ai sensi della normativa vigente,**
- **è ammesso il deposito temporaneo unicamente nel luogo dove il rifiuto è stato prodotto,**
- **il formulario viene redatto e firmato dal committente.**

Qualora le operazioni di gestione dei rifiuti siano effettuate tramite un soggetto terzo che abbia svolto un'attività di intermediazione, si devono riportare i dati :

- Denominazione (Nome o ragione sociale)
- Sede (Indirizzo)
- C.F. Codice Fiscale
- Numero di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

### **Quinta Colonna**

In questa colonna vanno riportate eventuali note di correzione al movimento, in modo da evitare cancellature e abrasioni.

In questa sezione devono anche essere riportate eventuali annotazioni aggiuntive.

Si propongono alcuni esempi:

- nel caso in cui, per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura, la quantità dei rifiuti è annotata nell'operazione di scarico dal produttore/detentore con un valore approssimativo. Ricevuta la quarta copia il produttore/detentore, indicherà il peso effettivo nello spazio Annotazioni;
- nel caso in cui il carico sia stato accettato per una certa quantità o respinto per intero con motivazioni, al rientro del carico, parziale o totale, il produttore/detentore indicherà nello spazio Annotazioni, la quantità respinta e quindi rientrata in impianto.

## COMPILAZIONE DEL REGISTRO – MODELLO B

Il modello B va compilato solo dal soggetto che svolge attività di intermediazione o di commercializzazione senza detenzione.

Per i rifiuti che sono oggetto di intermediazione o di commercio senza che l'intermediario o il commerciante ne abbia la detenzione, l'annotazione sul registro è da riferire al formulario emesso dal produttore e va effettuata almeno 2 giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione ( art. 190, comma 1-quater del D.Lgs. 152/2006 lett.d).

Ai fini dell'integrazione con il registro, l'intermediario dovrà allegare una fotocopia della copia del formulario emesso dal produttore (la cd. "Quinta copia").

### Frontespizio

Dati anagrafici relativi all'impresa:

- Ragione sociale;
- Residenza e domicilio;
- Codice fiscale (che può coincidere con la partita IVA);
- Ubicazione esercizio (l'intermediario iscrive all'Albo gestori rifiuti la sede legale).

Elencazione di tutte le caratteristiche del rifiuto, con riferimento allo stato fisico e, solo per i rifiuti pericolosi, alle classi di pericolo.

L'elenco non deve in alcun modo essere barrato o completato, ma costituisce una sorta di legenda cui ricorrere in sede di annotazione di una operazione di carico o scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui quella specifica annotazione si riferisce.

### Prima colonna

Nel campo va indicata la data dell'operazione di intermediazione.

Indicare il numero e la data del formulario relativo ai rifiuti intermediati o commercializzati.

#### ***L'intermediario/commerciante che numero di formulario deve indicare nel registro?***

*Nella compilazione del registro dell'intermediario/commerciante, il numero e la data del formulario sono da riferire al formulario emesso dal produttore. Ai fini dell'integrazione tra registro e formulario, l'intermediario dovrà allegare fotocopia del formulario.*

*Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. j).*

In questo spazio possono essere inserite eventuali annotazioni contenute nel formulario emesso dal produttore.

### Seconda colonna

E' obbligatorio riportare il codice CER ed il nome codificato del rifiuto come riportato nell'Elenco Europeo dei rifiuti, allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

**ATTENZIONE:** L'Allegato D è stato modificato dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del DI 91/2014 con l'inserimento di nuove disposizioni per la classificazione dei rifiuti pericolosi, che si applicheranno dal 18 febbraio 2015.

Va riportata la descrizione del rifiuto corrispondente alla voce del catalogo; quando viene indicato un rifiuto xxxx99 vanno specificate le caratteristiche che rendono il rifiuto immediatamente identificabile all'azienda.

Va riportato il numero (1-2-3-4) o per esteso (solido polverulento, solido non polverulento, fangoso palabile, liquido) lo stato fisico del rifiuto, in base alla legenda presente nel frontespizio del registro.

E' un campo obbligatorio soltanto per i rifiuti pericolosi.

Questi sono individuati con un asterisco\* nell'elenco europeo dei rifiuti, introdotto con la decisione europea 2000/532/CE e successive modifiche.

In questa casella del registro vanno indicate le classi di pericolosità riportate al punto 2 B) del frontespizio.

Per la definizione delle classi di pericolosità sarà opportuno far riferimento alla sostanza pericolosa che ha originato il rifiuto oppure all'analisi del rifiuto stesso come indicata dal produttore.

Indicare il destino del rifiuto inserendo il codice relativo alla specifica operazione di smaltimento (codice D... - allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) o recupero di rifiuti (codice R... - allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006).

Indicare la quantità intermediata in KG o litri.

### **Terza Colonna**

I dati riferiti al produttore /detentore sono i seguenti:

Dati anagrafici relativi all'impresa:

- Ragione sociale ;
- Codice fiscale (che può coincidere con la partita IVA);
- Indirizzo (ubicazione di esercizio).

I dati riferiti al trasportatore sono i seguenti:

Dati anagrafici relativi all'impresa:

- Ragione sociale;
- Codice fiscale (che può coincidere con la partita IVA);
- Indirizzo (sede legale o sede operativa).

### **Quarta colonna**

Dati anagrafici relativi all'impresa:

- Ragione sociale;
- Codice fiscale (che può coincidere con la partita IVA);
- Indirizzo (ubicazione di esercizio).

### **Quinta colonna**

In questa sezione vanno riportate eventuali note di correzione al movimento che attengono alla fase del trasporto o dell'accettazione in impianto, in modo da evitare cancellature e abrasioni o eventuali annotazioni quali, ad esempio nel caso in cui il carico sia stato accettato per una certa quantità o respinto per intero con motivazioni.

# GESTIONE DEL REGISTRO

## *Tempi di registrazione*

Ai sensi dell'art.190, comma 1-quater del D.Lgs. 152/2006, le annotazioni vanno effettuate con la seguente frequenza:

- a) per i **produttori** (Enti e Imprese produttori iniziali) almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
  - b) per gli Enti e le Imprese che effettuano **operazioni di preparazione per il riutilizzo**, entro 10 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
  - c) per i soggetti che effettuano le **operazioni di trattamento (recupero e di smaltimento)** entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
  - d) per **gli intermediari e i commercianti**, almeno 2 giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione;
  - e) *per i **soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto** entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto (non espressamente previsto);*
  - f) per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo<sup>4</sup>
  - g) disciplinati dal DPR 15 luglio 2003, n. 254
- l'annotazione nel registro di carico e scarico **deve avvenire entro 5 giorni** dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

## *Luogo di tenuta*

I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione (art.190, comma 2, D.Lgs. 152/2006).

Nello specifico il luogo di tenuta dei registri varia in relazione al tipo di attività svolta dall'intestatario del registro:

- presso tutti gli impianti di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- presso la sede dei commercianti e degli intermediari di rifiuti.

Per i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 190, comma 1, lettera a) la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi, è data la possibilità di tenere il registro presso le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi.

Le organizzazioni di categoria interessate o le società di servizi devono provvedere ad annotare i dati previsti con cadenza mensile e i produttori devono comunque mantenere presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi (art. 190, comma 3, D.Lgs. 152/2006).

Il registro di carico e scarico relativo ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può essere tenuto (art. 230, comma 4. D.Lgs. 152/2006):

- Presso la sede del cantiere che gestisce l'attività di manutenzione;

*oppure*

- Presso la sede locale del gestore dell'infrastruttura nella cui competenza rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione;

*oppure*

- Presso il "luogo di concentramento" dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile.

I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività (art. 266, comma 4, del D.Lgs. 152/2006).

Il registro di carico e scarico dove annotare i rifiuti derivanti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria è quello tenuto presso l'ubicazione dell'esercizio (che può coincidere con la sede legale o con la sede operativa) dell'impresa o dell'ente che ha effettuato l'attività di manutenzione o l'intervento di assistenza sanitaria.

***Deve essere compilato il formulario per il trasporto di rifiuti da piccola manutenzione?***

*In considerazione dei dubbi che frequentemente emergono riguardo all'obbligo di compilazione del formulario per il trasporto dei rifiuti da piccola manutenzione, si riporta il parere espresso dalla provincia di Torino nell'ambito della risposta a un quesito formulato da un privato (estratto da Torino Ambiente – maggio 2012 – numero 1).*

*In via derogatoria l'art. 266 comma 4 D.Lgs. 152/2006 "sposta" il luogo di produzione del rifiuto dal luogo di effettiva produzione alla sede del manutentore, sembrerebbe potersi intendere che in tale tragitto non vi sia obbligo di tenuta del formulario; tuttavia tale disciplina, come sopra esposto, è una "finzione giuridica", finalizzata a semplificare la gestione di rifiuti derivanti da piccola manutenzione, che deve essere conciliata con il fatto che il rifiuto si origina pur sempre giuridicamente nel momento in cui il committente "si disfa" dello stesso (Cassazione n. 5006/97 e n. 902/99). Conseguentemente, l'oggetto del trasporto è già rifiuto e come tale deve essere accompagnato dal formulario, tant'è vero che il trasporto di rifiuti da manutenzione non è elencato tra quelli esonerati dell'obbligo di formulario ai sensi dell'art. 193 comma 5 del D.Lgs. 152/2006.*

***Conservazione del registro***

I registri devono essere conservati almeno per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione, salvo i registri delle *discariche*, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione: Regione o Provincia ( art. 188 comma 2, del D.Lgs. 152/2006).

***Come si procede di fronte alla perdita o smarrimento del registro?***

*E' opportuno fare una denuncia di perdita o smarrimento ai Carabinieri e conservarla assieme alla restante documentazione relativa ai rifiuti (per esempio: formulario).*

***Altri Registri***

L'art. 264, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 152/2006, ha abrogato l'art. 8 del D.Lgs. 27/01/1992, n. 95 che prevedeva l'obbligo di tenuta di un apposito registro per i produttori, detentori, raccoglitori o eliminatori di oli minerali usati in quantitativi superiori a 300 chilogrammi annui.

Il registro di carico e scarico rifiuti è l'unico registro obbligatorio per la gestione dei rifiuti costituiti da oli minerali usati (art. 264 comma 1 del D.Lgs. 152/2006).

***E' ammessa la miscelazione degli oli usati durante il deposito temporaneo?***

*In deroga a quanto previsto dall'art. 187, comma 1, D.Lgs. 152/2006, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi ma in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze ( Art. 216-bis del D.Lgs. 152/2006). La miscelazione deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 187 D.Lgs.*

*152/2006, che si riportano di seguito:*

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'art. 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;*
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione (ai sensi degli articoli 208, 209 e 211);*
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili (articolo 183, comma 1, lettera nn).*

***Casi particolari***

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede movimento Sistri.

Rientrano in questo caso i rifiuti sanitari pericolosi prodotti nell'esercizio di professione intellettuale non inquadrata in una organizzazione d'impresa (singoli professionisti, medici generici, medici di famiglia) per i quali l'insieme delle schede movimento Sistri, predisposte dai trasportatori, organizzate in ordine cronologico, sostituisce il registro.

Si ritiene opportuno sottolineare che detti rifiuti dovranno, in ogni caso, essere gestiti in modo separato dagli altri rifiuti e non possono essere conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ma devono essere raccolti e avviati allo smaltimento tramite ditte autorizzate o tramite apposito servizio (integrativo) organizzato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico. Il corretto smaltimento di tali rifiuti dovrà essere dimostrato tramite la conservazione per 3 anni della scheda movimento Sistri.

Gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede movimento Sistri (Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del DL 91/2014 in vigore dal 21 agosto 2014).

*Registri carico/scarico imprenditori agricoli ( art. 190, comma 1-ter D.Lgs. 152/2006)*

Agli imprenditori agricoli, produttori iniziali di rifiuti pericolosi, viene consentito di sostituire il registro di carico e scarico dei rifiuti "con la conservazione della scheda Sistri in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario". L'archivio è accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati.

*La movimentazione dei rifiuti ( art. 193 comma 9-bis D.Lgs. 152/2006)*

Gli spostamenti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non sono considerati trasporto, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che siano finalizzati unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.

Non è considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo dai propri fondi ad altro sito nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

*Il deposito temporaneo per gli imprenditori agricoli ( art. 183 comma 1 lett. bb D.Lgs. 152/2006)*

Si definisce come raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci , alle condizioni previste dalla normativa vigente.

I soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Per tali attività, l'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il MUD, di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione (direttamente o attraverso il trasportatore) e conservazione, in ordine cronologico, delle schede movimento Sistri.

*(modifica introdotta DL n 201 del 6/12/2011 art. 40).*

I soggetti che svolgono attività di autodemolizione autorizzata sono gestori di rifiuti speciali pericolosi e 'nuovi produttori' per i rifiuti che derivano dalla loro attività.

Per i rifiuti speciali pericolosi gestiti (vedi CER 160104) e prodotti dovranno attivarsi con il sistema di tracciabilità Sistri, mentre per quelli non pericolosi sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico per i rifiuti derivanti dalla loro attività (nuovi produttori) e per quelli in ingresso in quanto gestori.

Sul registro di carico e scarico previsto dal D.M. 148/1998 di conseguenza, potranno essere annotate solo le operazioni di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di demolizione.

Il numero di registro da apporre sul formulario di trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro di carico e scarico.

I medesimi soggetti devono tenere anche il registro dei veicoli (registro per i veicoli da avviare alla rottamazione) previsto dal regolamento di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e succ. modifiche e integrazioni, che deve essere vidimato dalla Questura competente.

La normativa relativa ai veicoli fuori uso (comma 10, art. 5 DL 209/03 e succ. mod.) prevede che gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna al competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso, debbano essere annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.



**Quando un autoveicolo, secondo la normativa vigente diventa rifiuto?**

Il D.Lgs. 24/06/2003, n. 209, come modificato dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149 stabilisce che un "veicolo fuori uso" è un veicolo a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi all'art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 22/1997 e successive modifiche (art. 183 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/2006.

Un veicolo viene classificato fuori uso nei seguenti casi:

- con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore. Viene considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) a cura del proprietario;
- nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
- a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
- in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulti in evidente stato di abbandono.

Non rientrano nella definizione di rifiuto, e non sono quindi soggetti alla relativa disciplina:

- i veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati, in quanto in tali casi non risulta applicabile la definizione di rifiuto di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 22/1997 (art. 183 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/2006);
- i veicoli per i quali è stata effettuata la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) a cura del proprietario, e che vengono utilizzati esclusivamente in aree private.

**Come avviene la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) secondo la normativa vigente?**

La cancellazione avviene secondo la normativa del codice della strada e in particolare la circolare MIT 14.5.2012 prot. 13245 relativa alla cancellazione d'ufficio dei veicoli, sulla quale sono meglio dettagliati alcuni passaggi.

Infatti come l'immatricolazione e l'iscrizione al PRA (per veicoli soggetti all'iscrizione) segnano il momento iniziale della vita amministrativa del veicolo, così l'annotazione della cessazione della circolazione ne rappresenta il punto conclusivo. In linea generale la comunicazione dell'avvenuta cessazione dalla circolazione del veicolo ha luogo mediante:

a) consegna di:

- targhe,
- carta di circolazione,
- documento di proprietà del veicolo (CDP o foglio complementare);

b) formalizzazione della richiesta nell'apposita modulistica (CDP o, in mancanza, nota libera) al PRA e, a partire dal 4.7.2011, contestuale annullamento della carta di circolazione con aggiornamento dell'Archivio nazionale veicoli del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

Caso particolare è la radiazione di veicoli in temporanea custodia presso appositi centri di raccolta: i veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti ai sensi degli art. 923, 927 e 929 CC sono conferiti ai centri di raccolta. Nel caso in cui il proprietario non richieda la restituzione del veicolo e le autorità competenti non ne dispongano la vendita, il centro di raccolta procede alla rottamazione e alla radiazione dal PRA.

La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta della stessa tipologia di rifiuti (individuati con identico codice CER) da parte di un unico raccogliitore o trasportatore presso più produttori/detentori svolta con lo stesso automezzo, effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile, gode di una particolare semplificazione (art.193, comma 1 D.Lgs. 152/2006 e Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. m).

In questo caso, infatti, il trasportatore può effettuare un'unica annotazione giornaliera sul proprio registro di carico e scarico a fronte di più formulari emessi.

La registrazione unica deve soddisfare 2 condizioni:

- riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata;
- contenere gli estremi di tutti i formulari emessi nell'arco della medesima giornata.

Nei formulari di identificazione devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste .

Nel caso in cui il percorso dovesse subire variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

Il riferimento normativo è l'art. 208, comma 17, del D.lgs. 152/2006. Il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, relativo alla gestione dei RAEE, all'art.19, comma 5, prevede che i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE debbano annotare su apposita sezione del registro di carico e scarico, suddivisa nelle categorie di cui all'allegato I fino al 15 agosto 2018, poi allegato III dal 16 agosto 2018, del medesimo D.Lgs. 49/2014, il peso dei RAEE in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali e delle loro sostanze in uscita.

I titolari degli impianti di recupero e riciclaggio dei RAEE dovranno annotare nella citata sezione (una volta istituita):

- in entrata, il peso dei RAEE, nonché dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze;
- in uscita le quantità effettivamente recuperate.

Tale nuovo registro non è ancora operativo mancando l'apposita sezione del registro di carico e scarico.

Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm) sono: **escluse** della tenuta del registro di carico e scarico per i rifiuti non pericolosi, **obbligate**, per i rifiuti pericolosi, alla registrazione del carico e dello scarico, registrazione che può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti (art. 190, comma 9, D.Lgs. n. 152/2006)

La Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del DL 91/2014 ha modificato l'allegato D con l'inserimento di nuove disposizioni per la classificazione dei rifiuti, che integrano quelle già contenute nella introduzione dell'allegato D e si applicano a partire dal 18 febbraio 2015.

La disposizione prevede che:

- 1) la classificazione deve avvenire "in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione";
- 2) se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso "assoluto" (ovvero univoco), esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione, le proprietà di pericolo del rifiuto sono quelle definite dai punti da H1 a H15;
- 3) se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione;
- 4) se un rifiuto è classificato con voci a specchio, per stabilire se è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede.

Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

- la scheda informativa del produttore;
- la conoscenza del processo chimico;
- il campionamento e l'analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

- la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- le fonti informative europee ed internazionali;
- la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

Sono poi individuate due ipotesi specifiche, per le quali sono previste le seguenti istruzioni:

- CASO 1) i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico (e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono), per individuare le caratteristiche di pericolo vanno presi a riferimento i "composti peggiori", in applicazione del principio di precauzione;

- CASO 2) le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite dai commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, allora il rifiuto si classifica come pericoloso.

## **SANZIONI**

### ***Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico (art. 258 comma, D.Lgs. n. 152/2006)***

Enti ed Imprese che omettono di tenere o tengono in modo incompleto il registro di carico e scarico sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00.

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'art. 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'art. 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro.

La sanzione è ridotta da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti.

Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

### ***Inesattezze e/o incompletezze nella tenuta del registro di carico e scarico (art. 258 comma 5, D.Lgs. n.152/2006)***

Se le indicazioni contenute nel registro sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.

### ***Mancata conservazione (art. 258 c.5, D.Lgs. n. 152/2006)***

In caso di mancata conservazione dei registri si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.

***Nell'ipotesi di una pluralità delle violazioni come verrà calcolata la sanzione amministrativa dall'autorità di controllo?***

*Ai sensi dell'art. 8 della Legge 689/1981 è possibile applicare un'unica sanzione per più violazioni di una o più norme, ma solo nel caso in cui le stesse siano state commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti). Considerato che ogni rifiuto prodotto o smaltito deve essere annotato nel registro di carico e scarico, ogni violazione di tale principio rappresenta una condotta a sé.*

*In caso di pluralità delle violazioni la sanzione potrà essere applicata per ogni rifiuto prodotto o smaltito senza annotazione o con annotazione inesatta o incompleta, contenute nello stesso registro.*

***Nell'ipotesi di omessa registrazione sul registro, il movimento omesso non è ricostruibile attraverso l'integrazione con il formulari?***

*In mancanza di registrazione il movimento omesso non è ricostruibile attraverso l'integrazione con il formulario. Quando manca del tutto il riferimento (annotazione sul registro) a un determinato movimento, ribadisce la giurisprudenza, non è applicabile la sanzione ridotta prevista dal successivo comma 5 dell'art. 258, del D.Lgs. 152/2006).*

*La sanzione ridotta si applica unicamente ai casi in cui le informazioni del registro, pur formalmente incomplete o inesatte, risultano ricostruibili attraverso i dati riportati nei formulari e nelle altre scritture contabili, tale norma di favore presuppone che comunque vi siano state le indicazioni prescritte nelle dovute sedi documentali.*

***L'autorità di controllo quale reato può contestare al produttore che non classifica correttamente il proprio rifiuto?***

*Può essere contestato:*

- illecito amministrativo art. 258 comma 2 e comma 4 per l'indicazione di dati inesatti nel registro e nel formulario.*
- reato penale, art. 483 del C.P. (Falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico) nel caso in cui i rifiuti siano stati codificati come pericolosi dall'autorità di vigilanza e siano stati codificati e conferiti come non pericolosi dal produttore/detentore.*
- concorso nel reato penale di cui all'art 256, comma 1 per attività di gestione rifiuti non autorizzata. Reato di cui si rende responsabile, se non risulta autorizzato a gestire il rifiuto codificato correttamente, il trasportatore e/o l'impianto di smaltimento o di recupero .*

## **FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO**

Il formulario è un documento di tipo formale che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione.

### ***Soggetti tenuti al Formulario***

Da quanto disposto all'art. 193, del D.Lgs. n. 152/2006, discende che l'obbligo del formulario sussiste sempre durante il trasporto di rifiuti effettuato da un "ente" o "impresa".

Nel dettaglio:

Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione.

Il formulario sostituisce tutti gli altri documenti previsti per il trasporto di rifiuti, compreso il modello "F" di cui al Dm 16 maggio 1996, n. 392, per gli oli minerali usati, ma non sostituisce la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, la normativa ADR5.

Il formulario è sostituito:

- ❑ per quanto riguarda la tratta percorsa sul territorio nazionale, dai documenti import-export previsti dal Regolamento Ce n. 1013/2006;
- ❑ per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano di cui al Regolamento Ce n. 1013/2006 dal relativo documento commerciale ( art. 7 del Regolamento Ce n. 1013/2006).

Il formulario costituisce **documentazione equipollente**, infatti al comma 13 si legge:

"..... il formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all' art. 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009.

L'obbligo del formulario non si applica:

- ai rifiuti urbani trasportati dal gestore del servizio pubblico nel rispetto delle condizioni previste dalla Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.1 lett. n) e all'art. 193, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006;
- ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri;
- alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle medesime attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;
- alla movimentazione dei rifiuti effettuata all'interno di un'area privata delimitata (all'art. 193, comma 9, D.Lgs. n. 152/2006);
- alla movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a 10 km (art. 193 comma 9-bis introdotto D.L. 9 febbraio 2012 n.5, modificato dal Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83)
- alla movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 c.c., dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo (art. 193 comma 9-bis introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012 n 5 modificato dal Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83).

*Per occasionali e saltuari si intendono i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di 4 volte l'anno non eccedenti i 30 kg o 30 l al giorno e, comunque, i 100 kg o 100 l l'anno.*

***Il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico deve essere accompagnato dal formulario?***

Il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico non deve essere accompagnato dal formulario. A chiarimento dell'esonero dal formulario per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico, la Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.1 lett. n) precisa che: l'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione è applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (ed a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti);
- il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta.

Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di raccolta/piattaforma a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione.

## **Principi generali della gestione del formulario**

E' necessario emettere un formulario:

- ❑ Per ogni tipologia di rifiuto trasportato;
- ❑ Per ogni produttore/detentore;
- ❑ Per ogni impianto di destinazione finale.

La sosta durante il trasporto (ai sensi dell'art. 193, comma 11, D.Lgs.152/2006) non deve essere accompagnata dal formulario nei seguenti casi:

- per la spedizione all'interno delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo;
- per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari;
- per gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto;
- per le soste tecniche per le operazioni di trasbordo.

Nei casi elencati la sosta durante il trasporto deve essere dettata da esigenze di trasporto e non superare le 48 ore, (escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione).

Il modello vigente di identificazione dei rifiuti è quello definito dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145 "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti.

Il D.M. n. 145/98 contiene l'approvazione del modello riportato negli allegati A e B al decreto) e stabilisce all'art. 2, comma 1, che:

- il formulario di identificazione deve essere emesso da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati A e B;
- qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.

I formulari sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art.11 del D.M. Finanze 29/11/1978, di attuazione del D.P.R. n. 627/78.

La vendita dei formulari da parte del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art.10 del D.M. Finanze 29/11/1978.

I formulari devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie (numeri di serie e progressivi prestampati).

Gli estremi dell'autorizzazione alla tipografia devono essere indicati su ciascun modulo.

I formulari di identificazione devono essere:

- numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti;
- annotati sul registro IVA-acquisti.

L'art. 4, comma 2, del D.M. n. 145/98 precisa che, prima dell'utilizzo, deve essere registrata sul registro IVA acquisti la fattura di acquisto del bollettario con i formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi.

La vidimazione dei formulari è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

La Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.1 lett. f ) precisa che la vidimazione può essere effettuata solo se risultano già compilate le voci del Frontespizio del bollettario o della prima pagina del modulo continuo: "Ditta ... , residenza ... , codice ... , formulario dal n. ... al n....".

La parte del frontespizio relativa a "Ubicazione dell'esercizio ..." può, invece, essere compilata anche dopo la numerazione e vidimazione, ma deve comunque precedere sempre l'emissione del primo formulario.

Tenuto conto che ciascun formulario si compone di quattro esemplari di cui tre a ricalco, la vidimazione può essere apposta sul primo di essi, purché risulti visibile anche sugli altri tre.

## **Emissione del formulario**

Ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. n. 152/2006 comma 2, il formulario deve essere redatto in quattro esemplari e deve essere:

- compilato, datato e firmato su tutti e quattro gli esemplari dal produttore/detentore dei rifiuti;
- controfirmato su tutti e quattro gli esemplari dal trasportatore.

Una copia del formulario resta presso il produttore/detentore, le altre tre copie sono acquisite dal trasportatore e devono essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.

Una copia resta al destinatario e due sono acquisite dal trasportatore.

Di queste due copie, una copia resta al trasportatore e una viene inviata dal trasportatore al produttore/detentore, entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento, che diventano 6 mesi in caso di spedizioni transfrontaliere (art. 188 comma 3, lett. b, D.Lgs. n.152/2006). In caso di mancata ricezione della quarta copia nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia (alla Regione nell'ipotesi di trasporto transfrontaliero) al fine dell'esclusione della responsabilità (art. 188 comma 3, lett. b, D.Lgs. n. 152/2006). Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda Sistri – Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (art. 193 comma 3, D.Lgs.n. 152/2006). Il formulario deve accompagnare il trasporto di ogni tipologia di rifiuto (ferma restando l'esenzione già segnalata), da esso devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

- dati identificativi del produttore e del detentore;
- dati identificativi del trasportatore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- modalità di trasporto, data e percorso dell'instradamento;
- dati identificativi del destinatario;
- tipologia di impianto di destinazione.

***Da chi deve essere compilato il formulario?***

*Il formulario deve essere compilato, datato e firmato su tutti e quattro gli esemplari dal produttore/detentore dei rifiuti e solo controfirmato dal trasportatore ( art. 193 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006).*

***Chi è responsabile di quanto è contenuto nel formulario?***

*La responsabilità è in capo al produttore, infatti il trasportatore non ha responsabilità di ciò che è indicato sul formulario, se non nelle difformità riscontrabili con la diligenza dovuta sulla base dell'incarico/servizio offerto ( art. 193 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006).*

Oltre a garantire il controllo della movimentazione dei rifiuti, il formulario assolve la delicata funzione di esentare il produttore/detentore dei rifiuti dalla responsabilità per il corretto recupero o smaltimento degli stessi.

La responsabilità del produttore (art. 188 comma 3 del D.Lgs. n.152/2006) è esclusa a condizione che il produttore/detentore:

- conferisca i rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento;
- riceva la quarta copia del formulario firmata dal

destinatario finale entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (6 mesi in caso di trasporto transfrontaliero).

La responsabilità per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è sempre esclusa in caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta.

I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e gestiti. A tal fine:

- gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, sia nella registrazione di scarico effettuata dal mittente produttore/detentore, che in quella di carico effettuata dal destinatario, nonché in quella effettuata dall'eventuale trasportatore terzo e/o dell'intermediario dei rifiuti.
- per l'intermediario/commerciante l'obbligo è solo di indicare il numero del formulario, non di "integrare" il registro con il formulario di cui non è previsto che ne abbia copia;
- il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.

Il collegamento tra ogni registro ed i formulari si realizza presso ciascuno dei soggetti coinvolti nella medesima operazione ed obbligati alla tenuta di detto registro.

L'art. 193, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni dalla data della loro emissione.

### **Casi particolari**

Si ricorda che: gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali pericolosi sono obbligati al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), come pure coloro che producono rifiuti speciali non pericolosi possono aderire volontariamente al sistema Sistri.

Il formulario di identificazione non sostituisce la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose.

La gestione delle merci pericolose e quella dei rifiuti sono disciplinate da normative differenti e non facilmente sovrapponibili.

I regolamenti internazionali a cui si fa riferimento nei trasporti di merci pericolose sono:

- ADR (**European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road**) trasporto su strada;
- RID (**Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses**) trasporto su ferrovia;
- Codice IMDG (**International Maritime Dangerous Goods Code**) dell'IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) per il trasporto marittimo delle merci pericolose. Enti preposti ai controlli sono in sede internazionale l'IACS e in sede italiana il Registro Italiano Navale;
- ICAO/IATA (**Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile**) trasporto aereo.

Nel testo del D.lgs. 152/2006 non è presa in considerazione alcuna disciplina per l'ipotesi di trasbordo.

E' possibile operare il trasbordo dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni contenute nella Circolare 4 agosto 1998, comma 1, lett. v):

° Nel caso in cui, per "concrete esigenze operative o imprevisti tecnici" un trasporto sia effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi o con mezzi diversi, gli estremi identificativi dei diversi mezzi utilizzati, il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati, sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo, nell'apposito spazio riservato alle annotazioni".

Un'annotazione piuttosto lunga ma obbligatoria.

Sul registro di carico e scarico sarà riportata la medesima annotazione.

Per esempio, per concrete esigenze operative di una società di trasporto rifiuti si può intendere l'ottimizzazione dei carichi o la diminuzione dei viaggi, con indubbi vantaggi in termini di costi della movimentazione dei rifiuti o della qualità dell'aria.

A conclusione del trasporto gli originali del formulario dovranno rimanere: due al produttore/detentore, uno al secondo trasportatore che consegna al destinatario finale e uno al destinatario finale. Per gli altri soggetti, le indicazioni della Circolare prevedono l'uso di fotocopie.

Diverso è il caso del "trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali". Tale ipotesi è limitata all'eccezionalità e quindi non prevedibilità.

° Nel caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovrà emettere un secondo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto.

Nel nuovo formulario, il trasportatore dovrà indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni, il motivo del trasbordo, il codice del primo formulario e il nominativo del produttore di origine.

Sul primo formulario, nello spazio per le annotazioni, dovrà essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti.

Al produttore dovranno essere restituite la quarta copia sia del primo che del secondo formulario emesso.

Va da sé, che il tempo per il trasbordo deve essere limitato, strettamente necessario per consentire alle esigenze operative o agli imprevisti tecnici o ai motivi eccezionali.



Nel caso in cui il trasporto venga effettuato con più mezzi (ad esempio: gomma/ferrovia, gomma/nave) occorre specificare nello spazio per le annotazioni, la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo.

In questo caso le quattro copie del formulario risultano insufficienti in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono più di tre, sarà quindi possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo restando che il trasporto dovrà sempre essere accompagnato dagli originali del formulario.

A conclusione del trasporto gli originali dei formulari dovranno essere così distribuiti: due originali al produttore/detentore, un originale al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale e un originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o di smaltimento.

Il riferimento normativo è la Circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998, comma 1 lett. v).

In caso di mancata o parziale accettazione del carico non sono previste norme precise. Si ritiene che in applicazione dei principi generali in materia si possa procedere come segue :

□ se un carico è stato accettato dall'impianto di destinazione solo per una certa quantità:

- l'impianto emette un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti che il trasportatore riporta al produttore;

- il produttore indica nello spazio annotazioni dell'operazione di scarico, la quantità respinta, il codice alfanumerico del secondo formulario e i motivi della mancata accettazione del carico.

□ se un carico è stato respinto dall'impianto di destinazione:

- il destinatario trattiene una fotocopia del formulario come prova dell'avvenuto diniego;

- il produttore indica nello spazio annotazioni dell'operazione di scarico che la quantità è stata respinta e i motivi della mancata accettazione del carico;

- il produttore effettua successivamente un'operazione di scarico quando il rifiuto verrà avviato ad attività di recupero /smaltimento.

Per microraccolta dei rifiuti s'intende la raccolta della stessa tipologia di rifiuti ( individuati con identico codice CER ) da parte di un unico raccogliitore o trasportatore presso più produttori/detentori, svolta con lo stesso automezzo ed effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile.

Per la microraccolta è prevista una particolare semplificazione (art. 193, comma 10, D.Lgs. 152/2006 e la Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, comma 2 lett. m).

In questo caso, infatti, il trasportatore può effettuare un'unica annotazione giornaliera sul proprio registro di carico e scarico a fronte di più formulari emessi.

Qualora il trasportatore provveda ad effettuare un'unica annotazione giornaliera sul proprio registro di carico e scarico, la registrazione unica dovrà riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata e dovrà contenere gli estremi di tutti i formulari emessi nell'arco della medesima giornata.

Nei formulari di identificazione devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste.

Nel caso in cui il percorso dovesse subire variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato, a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

Si attiva qualora all'interno di un'area privata (delimitata) siano localizzati più impianti produttivi gestiti da distinti soggetti giuridici e tali singole unità produttive provvedano alla gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo dotato di centro di stoccaggio autorizzato, localizzato all'interno dell'area medesima.

La movimentazione dei rifiuti effettuata all'interno di aree private, delimitata dai singoli impianti di produzione al centro di stoccaggio, non dovrà essere accompagnata dal formulario. Dai registri di carico e scarico tenuti presso ciascun impianto dovrà tuttavia risultare il conferimento dei rifiuti dai diversi impianti produttivi al centro di stoccaggio situato all'interno della medesima area privata delimitata.

A tal fine dovrà essere utilizzato l'apposito spazio del registro riservato alle annotazioni.

I riferimenti normativi sono l'art. 193, comma 9, D.lgs. 152/2006 e la Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, comma 2) lett. n).

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura è disciplinata dal D.Lgs. 99/1992 e dalle diverse disposizioni regionali che definiscono le modalità per effettuare tale attività.

L'attività di spandimento si configura come un'attività di recupero, è quindi necessario tenere il registro di carico e scarico come confermato dallo stesso art. 14 del D.Lgs. 99/1992 e fare il MUD per questa attività.

Nelle varie fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento ed utilizzazione, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una Scheda di accompagnamento (allegato III A al D.Lgs. 99/1992) compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i fanghi.

L'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 (in una precedente formulazione), aveva escluso l'applicazione delle disposizioni relative al trasporto dei rifiuti in caso di utilizzazione dei fanghi in agricoltura, considerando sufficiente la scheda di accompagnamento.

Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ha modificato il comma 9 dell'art. 193 prevedendo che: "La scheda di accompagnamento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del D.Lgs. n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario".

Da ciò deriva che dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, durante il trasporto dei fanghi di depurazione destinati all'utilizzazione in agricoltura è obbligatoria la presenza del solo formulario di trasporto dei rifiuti (anche se integrato nello spazio annotazioni con alcune informazioni richieste dall'allegato III A del D.Lgs. n. 99/1992 e non previste dal formulario, quali ad esempio le informazioni relative al processo di stabilizzazione adottato e lo stato fisico).

## COMPILAZIONE DEL FORMULARIO

### *Intestazione*

Sono indicati i prefissi alfabetici di serie e il numero progressivo attribuito dalla tipografia autorizzata ( es. XRB 303851/07).

La data che deve essere riportata a fianco dei suddetti "serie e numero" è la data di emissione, cioè di compilazione, del formulario, e dovrà, ovviamente, essere uguale per tutte e quattro le copie.

La data di emissione può non corrispondere a quella riportata alla voce "data/.....inizio trasporto" di cui al punto 10 del formulario.

Quest'ultima si riferisce alla data ed ora di partenza del trasporto.

#### ***Nel formulario la data di emissione può essere diversa dalla data di inizio del trasporto?***

*Le due date possono essere diverse poiché la data di emissione del formulario identifica il momento in cui il documento è stato compilato e non necessariamente, tale data, corrisponde alla partenza del rifiuto dalla sua posizione.*

*Possono essere due date coincidenti, ma la data di inizio trasporto non potrà mai essere antecedente alla data di emissione.*

#### ***E' obbligatorio inserire la data e l'ora di inizio del trasporto nel formulario?***

*Nel D.M. n. 145/1998 si precisa che nella quarta sezione del formulario il produttore/detentore e il trasportatore nella casella 10 devono trascrivere la data e l'ora di partenza. Nella sezione quinta, casella 11, il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico è stato accettato o respinto e la data di arrivo, cioè di fine del trasporto.*

*L'indicazione degli orari è utile ai fini di una completa "tracciabilità" del trasporto dei rifiuti, dal momento che la data di effettuazione del trasporto può non coincidere con quella di emissione del formulario.*

*La mancanza dell'orario di inizio trasporto è rilevante a fronte di un controllo.*

Questo numero è quello proprio del registro del soggetto che rimane in possesso della copia del formulario di sua competenza.

Di conseguenza, è un numero che varia sulle diverse copie del formulario, poiché il produttore/detentore, il trasportatore e il destinatario finale apporranno ciascuno il numero del proprio registro, nel rispetto delle diverse scadenze di annotazione.

Il numero di registro non sarà indicato subito ma dovrà essere riportato sul formulario da parte del produttore/detentore, del trasportatore e del destinatario smaltitore o recuperatore nel rispetto dei termini entro i quali i citati soggetti devono effettuare l'annotazione delle operazioni di carico/scarico.

Le annotazioni nel registro di carico e scarico devono avvenire secondo le scadenze temporali previste dall'art. 190, comma 1-quater, D.Lgs. 152/2006.

Per tutta la fase del trasporto il formulario, quindi, è sprovvisto del numero di registro in quanto solo a seguito della predetta annotazione sarà possibile individuare il "numero di registro".

***Come indicare il numero di registro se il soggetto non è obbligato alla tenuta?***

*Qualora un soggetto non sia obbligato alla tenuta di tale registro, pur essendo tuttavia obbligato in ordine al formulario per la fase di trasporto, provvederà ad indicare l'esonero dall'obbligo di registro nell'apposito spazio "annotazioni del formulario", e conserverà il formulario.*

### **Casella 1**

Dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti:

- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Indirizzo dell'impianto o unità locale di partenza del rifiuto;
- Il numero di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali o l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero/smaltimento o gli estremi della comunicazione di inizio attività .

### **Casella 2**

Dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento:

- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Indirizzo dell'unità locale di destinazione del rifiuto;
- Il numero di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero/smaltimento o gli estremi della comunicazione di inizio attività.

### **Casella 3**

Dati relativi all'impresa che effettua il trasporto dei rifiuti:

- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Indirizzo dell'impresa;
- Il numero di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, che equivale alla data di prima iscrizione o di rinnovo della stessa. Qualsiasi integrazione dell'iscrizione all'Albo integra l'iscrizione originaria senza modificarne la data.

## **Annotazioni**

In questa sezione devono essere riportate eventuali annotazioni. Si propongono alcuni esempi non esaustivi:

- esenzione dalla tenuta del registro ;
- nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione;
- nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, devono essere indicati gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, codice fiscale, numero iscrizione/albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità;
- in caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia, gomma/nave), la tratta ferroviaria o marittima interessata (al formulario devono essere altresì allegati i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo);
- in caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso, effettuato per motivi eccezionali, con la conseguente emissione di un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo formulario (in cui il trasportatore deve figurare come detentore) devono essere indicati il motivo del trasbordo, il codice del primo formulario e il nominativo del produttore di origine; mentre sul primo formulario devono risultare il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti. Al produttore iniziale dovrà comunque essere restituita la quarta copia del primo e del secondo formulario emesso.

## **Casella 4**

Descrizione codificata indicata nell'Elenco europeo dei rifiuti e, se necessario qualunque altro elemento utile che consenta di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, in particolare nel caso di codici generici (quelli con 99 alle ultime due cifre).

Va riportato il codice CER completo (sei cifre) e il relativo nome codificato.

Va riportato il codice o la descrizione dello stato fisico del rifiuto:

- Solido polverulento;
- Solido non polverulento;
- Fangoso palabile;
- Liquido.

Solo per i rifiuti pericolosi devono essere riportate le caratteristiche codificate di pericolo (codici H da 1 a 14 indicati nell'allegato D al D.Lgs. 152/2006 come modificato dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del DL 91/2014 in vigore dal 21 agosto 2014 ).

Può essere indicato il numero delle unità trasportate.

Nel caso di trasportatori che prendono da più soggetti durante il tragitto le medesime tipologie di rifiuti (es. conferimento di rifiuti ospedalieri), al fine di poter identificare ciascuna parte del carico con relativo formulario, sarebbe opportuno che i vari colli o fusti fossero contraddistinti da etichetta riportante anche il numero del formulario.

## **Casella 5**

In questa casella va inserita l'indicazione della destinazione del rifiuto, operazioni di recupero o smaltimento. Dovrebbe altresì essere riportato il codice di una delle operazioni elencate negli allegati C e B del D.Lgs. 152/2006.

Solo nel caso di smaltimento in discarica (operazioni D1, D5 e D12) devono essere specificate le caratteristiche necessarie per dimostrare l'ammissibilità del rifiuto in relazione al tipo di discarica e la compatibilità del rifiuto stesso con le prescrizioni dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e del D.M. 13 marzo 2003.

In ogni caso le caratteristiche chimico/fisiche possono essere indicate allegando un certificato di analisi.

## Casella 6

Va indicata la quantità dei rifiuti trasportati espresse in Kg o in litri.

La quantità dei rifiuti trasportati indicata dal produttore/detentore sul formulario può essere, per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura, approssimativa e solo stimata.

In questo caso però deve essere contrassegnata la casella "(.)" relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino". La quantità ricevuta dovrà essere precisata dal destinatario nella quarta copia del formulario.

Nel caso si sia nell'impossibilità di indicare con precisione il peso del rifiuto oggetto del trasporto è opportuno indicare la quantità (in kg) o il volume (in litri) sul formulario barrando la casella per la verifica del peso a destino.

Sul registro in modo analogo si indicherà la quantità e, sulla base della verifica del peso effettivo risultante dalla quarta copia del formulario, si procederà in seguito a completare i dati annotando, con data e firma, la quantità effettiva nella casella "Annotazioni".

### **Come va gestita la quarta copia del formulario?**

*Ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. 152/2006 il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore/detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al produttore/detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni, assieme al registro di carico e scarico su cui sono annotate le operazioni dei trasporti relativi ai formulari in oggetto.*

*La responsabilità del produttore/detentore sul corretto smaltimento/recupero dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 188, comma 3) cessa in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta (D.Lgs. 152/2006, art. 188, comma 3).*

*Nel caso in cui non si riceva la quarta copia del formulario, è possibile richiedere (prima dello scadere del terzo mese) al trasportatore se ha spedito la quarta copia e ulteriori spiegazioni, ma sicuramente allo scadere del terzo mese, qualora non si reperisse la quarta copia, va effettuata la comunicazione alla Provincia. Ogni altra documentazione (come "copia conforme" del formulario) non garantisce l'esclusione di responsabilità.*

### **Come si procede di fronte alla perdita o smarrimento del formulario?**

*E' opportuno fare una denuncia di perdita o smarrimento ai Carabinieri e conservarla assieme alla restante documentazione relativa ai rifiuti (per esempio: registro di carico e scarico rifiuti, se dovuto).*

## Casella 7

Il percorso, ossia l'instradamento, deve essere indicato solo se diverso dal più breve.

## Casella 8

Se, per le specifiche caratteristiche del rifiuto, il trasporto è sottoposto alle norme:

- ADR (trasporto su strada di merci pericolose)
- RID (trasporto per ferrovia di merci pericolose)

deve essere contrassegnata la casella (SI). In caso contrario la casella (NO).

Il formulario di identificazione non sostituisce la documentazione prevista da dette norme.

**Come è disciplinato il trasporto di rifiuti oltre frontiera?**

*Ai sensi dell'art. 193, comma 8, D.Lgs. 152/2006 il formulario è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui al regolamento (Ce) n. 1013/2006 anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale*

*L'art. 188, comma 3, lettera b), D.Lgs. 152/2006 stabilisce inoltre che in materia di esclusione della responsabilità del produttore per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il termine per il produttore per ricevere la quarta copia del formulario (documenti per il trasporto internazionale) è elevato da tre a sei mesi e che, in caso di mancato ricevimento, costui deve effettuare la comunicazione alla Regione. Ma in nessun articolo è previsto l'obbligo di controfirma a destino e restituzione entro tre (sei) mesi al produttore.*

*Si ricorda che nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività ( art. 193 c. 12, D.Lgs. 152/2006).*

**Casella 9**

Nella casella vanno riportate le firme del produttore / detentore e la controfirma del trasportatore.

La firma del produttore/detentore comporta l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario.

Per firma del trasportatore si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto, conducente, il quale non assume responsabilità per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

**Casella 10**

Devono essere indicati in modo leggibile il cognome e il nome del conducente del mezzo.

Deve essere sempre indicato in modo leggibile l'identificativo del mezzo di trasporto.

Si ricorda che il mezzo deve essere inserito nel parco mezzi dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto dello specifico rifiuto.

Deve essere indicata la targa del rimorchio che effettua il trasporto.

Deve essere sempre indicata la data e l'ora di partenza.

**Casella 11**

Nello spazio riservato il destinatario dichiara che il carico è stato:

- accettato per intero;
- accettato per la seguente quantità;
- respinto per le seguenti motivazioni; Data, ora e firma del destinatario.

Nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio del formulario riservato alle annotazioni.

Il carico può essere accettato parzialmente o respinto per motivazioni che attengono, per esempio, alla non corretta classificazione del rifiuto o alla non conformità con il certificato analitico che lo accompagna.

## SANZIONI

Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.600,00 a Euro 9.300,00.

Se nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscono false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni).

Se le indicazioni contenute nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00; la stessa pena si applica in caso di mancata conservazione o invio alle autorità competenti del formulario.

### ***Come va calcolata la sanzione amministrativa a fronte della pluralità delle violazioni?***

*Ai sensi dell'art. 8 della Legge 689 /1981 è possibile applicare un'unica sanzione per più violazioni di una o più norme, ma solo nel caso in cui le stesse siano state commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti).*

*Considerato che ogni trasporto di ogni singola tipologia di rifiuto deve essere accompagnato da un formulario, ogni violazione di tale principio rappresenta una condotta a sé, caratterizzata da uno specifico mezzo di trasporto, soggetto trasportatore e destinatario.*

*In caso di pluralità delle violazioni la sanzione viene applicata per ogni trasporto di rifiuti senza formulario e/o per ogni formulario che contenga dati inesatti e incompleti.*

## CONTROLLI

### ***Produttore***

Corretta classificazione del rifiuto prodotto. L'analisi del rifiuto risulta necessaria, all'atto della prima classificazione, ai fini della definizione della pericolosità del rifiuto e periodicamente in relazione a variazioni di composizione del rifiuto o, in caso di nessuna variazione, per dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità. Qualora vengano apportate variazioni al ciclo produttivo o alle materie prime impiegate si dovrà procedere ad effettuare una nuova analisi.

Corretta classificazione dei rifiuti pericolosi (in vigore dal febbraio 2015).

Allegato D del D.Lgs. 152/2006 (mod. dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del DL 91/2014).

Rispetto dei limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo dei propri rifiuti presso il luogo dove sono stati prodotti.

art.183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006

Conferimento a ditta autorizzata al trasporto o ad un soggetto autorizzato ad operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti o al Servizio pubblico di raccolta.

art.188 comma 1 del D.Lgs. 152/2006

Corretta annotazione dell'operazione di carico (quando il rifiuto viene prodotto) e di scarico (quando il rifiuto viene avviato al recupero/smaltimento) nel registro di carico e scarico (se obbligato ai sensi dell'art. 190) entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

art.190 comma 1-quater del D.Lgs. 152/2006

Numerazione e vidimazione dei formulari di identificazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, o dalle Camere di Commercio o dell'ufficio competente della Provincia o della Regione e dell'annotazione sul registro IVA-acquisti.

art.193 comma 7 del D.Lgs.152/2006

Compilazione e sottoscrizione del formulario relativo ai rifiuti prodotti.

art.193 comma 2 del D.Lgs.152/2006

Controllo del ricevimento della 4° copia del formulario di identificazione o, in mancanza, comunicazione alla Provincia.

art.188 comma 3 del D.Lgs.152/2006

Conservazione del registro integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti prodotti per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

art.190 comma 2 del D.Lgs. 152/2006

### **Trasportatore**

Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. art. 212 comma 5 e 6 del D.Lgs.152/2006

Corretta annotazione dell'operazione di carico e di scarico nel registro di carico e scarico entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto.

Numerazione e vidimazione dei formulari di identificazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, o dalle Camere di Commercio o dell'ufficio competente della Provincia o della Regione e dell'annotazione sul registro IVA-acquisti.

art. 193 comma 7 del D.Lgs.152/2006

Sottoscrizione e conservazione del formulario relativo ai rifiuti trasportati.

art. 193 comma 2 del D.Lgs. 152/2006

Trasmissione della 4° copia al produttore/detentore. art. 193 comma 2 del D.Lgs.152/2006

Conservazione del registro integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

art. 190 comma 2 del D.Lgs. 152/2006

### **Gestore**

Corretta annotazione dell'operazione di carico e di scarico nel registro di carico e scarico entro due giorni dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento.

art. 190 comma 1-quater del D.Lgs. 152/2006

Firmare e datare le copie del formulario in arrivo presso il proprio impianto.

art. 193 comma 2 del D.Lgs. 152/2006

Conservazione del registro integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti prodotti per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

art. 190 comma 2 del D.Lgs. 152/2006

Conservazione a tempo indeterminato e consegna all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione del registro per il gestore di discarica.

art. 188 comma 2 del D.Lgs.152/2006

### **Intermediario senza detenzione**

Corretta annotazione dell'operazione di carico e di scarico nel registro di carico e scarico (mod. B) almeno 2 giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.

art. 190 comma 1-quater del D.Lgs. 152/2006

Conservazione di una fotocopia della copia del formulario emesso dal produttore (la cd. "Quinta copia").punto 2 lett. j della Circolare del Ministero dell'Ambiente 4 agosto 1998, n.

Gab/Dec/812/98

Conservazione del registro integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti prodotti per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

art. 190 comma 2 D.Lgs. 152/2006



## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni
  - *Norme in materia ambientale.*
- Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
  - *Attuazione della direttiva 1999/31 CE relativa alle discariche rifiuti*
- Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 148
  - *Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli art. 12, 18 comma 2, lettera m), e 18 comma 4, del D.Lgs. n. 22/97.*
- Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145
  - *Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*
- Direttiva del Ministero dell'Ambiente 9 aprile 2002
  - *Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti*
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e del Ministro dell'Industria 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98
  - *Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148.*
- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (articolo 8, comma 3)
  - *Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 e Comunitaria 2005 Legge 25 gennaio 2006, n.29*
- D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (articolo 4)
  - *Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico*
- D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 (articolo 19)
  - *Trattamento esclusivo dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed elettroniche (RAEE)*
- Sentenza della Corte di Giustizia UE, 9 giugno 2005, sez III, causa C-270/03,

## GLOSSARIO

### **Combustibile solidosecondario (Css)**

Il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche Uni Cen/Ts 15359 e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, è classificato come rifiuto speciale.

### **Rifiuto biostabilizzato**

Il rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità.

### **Compost di qualità**

Prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e successive modificazioni.

### **Digestato di qualità**

Prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

### **Detentore**

Il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.

### **Deposito temporaneo**

Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al **regolamento (Ce) 850/2004**, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

### **Emissione**

Le emissioni in atmosfera di cui all'**articolo 268, comma 1, lettera b)**

### **Gestione**

La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

### **Produttore di rifiuti**

Il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il **produttore iniziale** e chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti, cioè il **nuovo produttore**.

### **Raccolta**

Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui all'art. 183 lettera "mm" D.Lgs. 152/2006, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

### **Raccolta differenziata**

La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

### **Recupero**

Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

### **Rifiuto**

Qualsiasi sostanza di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

### **Rifiuto pericoloso**

Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

### **Rifiuti speciali**

Rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

- a) attività agricole e agro-industriali;
- b) attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.lgs. 152/2006;
- c) lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- d) lavorazioni artigianali;
- e) attività commerciali;
- f) attività di servizio;
- g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) attività sanitarie.

### **Rifiuti urbani**

Si definiscono urbani ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

### **Smaltimento**

Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

L'allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.

### **Sottoprodotto**

Qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Comma 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

### **Centro di raccolta dei Raee**

Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, art. 4 lett. mm) centro di raccolta definito e disciplinato ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, presso il quale sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, anche le diverse tipologie di Raee.

### **Luogo di raggruppamento**

Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, art. 4 lett. pp).

Deposito preliminare alla raccolta dei Raee domestici organizzato dai distributori ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

### **Deposito preliminare alla raccolta**

Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, art. 4 lett. cc).

Il deposito temporaneo di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto 10, e alle note al punto D15 dell'allegato I e al punto R13 dell'allegato II della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

### **Veicolo fuori uso**

Per "veicoli fuori uso" si intendono i veicoli a motore ( appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II parte A della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore) a fine vita che costituiscono un rifiuto.

## **NOTE**

<sup>1</sup> Art. 190, comma 6 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

<sup>2</sup> I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

<sup>3</sup> Nell'allegato C1, sezione III, lett. c), del decreto del Ministero dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 148 dopo le "in litri" la congiunzione: "e" è sostituita dalla disgiunzione : "o"

Stessa indicazione all'art. 190 comma 7 del D.Lgs. 152/2006

<sup>4</sup> Sono rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (CER 18 01 03 e CER 18 02 02) :

- tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4 come da allegato XI del D. Lgs. 626/94;

- i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati; ovvero siano contaminati da sangue, feci, ecc

<sup>5</sup> L'ADR, acronimo di European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, è l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra il 30 settembre 1957

e ratificato in Italia con legge 12 agosto 1962 n. 1839.

La maggior parte delle disposizioni sono indicate negli allegati A (disposizioni generali sulle materie e oggetti pericolosi)

e B (disposizioni sull'equipaggiamento di trasporto.)

Le norme riguardano:

- classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada;
- determinazione e classificazione come pericolose delle singole sostanze;
- condizioni di imballaggio delle merci,
- caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori;
- modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne;
- requisiti per i mezzi di trasporto e per il trasporto, compresi i documenti di viaggio;
- abilitazione dei conducenti i mezzi trasportanti merci pericolose;

Le esenzioni dal rispetto delle norme dell'Accordo  
La pericolosità dei vari materiali viene definita in base ai rischi che le sostanze rivestono nei confronti delle persone e dell'ambiente; la suddivisione iniziale è in classi:

- Classe 1 Materiali e sostanze esplosive
- Classe 2 Gas
- Classe 3 Liquidi infiammabili
- Classe 4.1 Materie solide infiammabili e auto reattive
- Classe 4.2 Sostanze soggette ad auto combustione
- Classe 4.3 Sostanze che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili
- Classe 5.1 Sostanze ossidanti
- Classe 5.2 Perossidi organici
- Classe 6.1 Sostanze tossiche
- Classe 6.2 Prodotti infettivi
- Classe 7 Materiali radioattivi
- Classe 8 Materiali corrosivi
- Classe 9 Materiali con pericolosità varia e pericolosi per l'ambiente

6 L'Albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal D.Lgs. 152/06 e succede all'Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs. 22/97. E' costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede

presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il Comitato Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete telematica delle Camere di commercio. Le imprese che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono così individuate dall'art. 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
  - imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi
  - imprese che effettuano attività di bonifica dei siti
  - imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto
  - imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
- Differenti procedure di iscrizione sono previste dall'art. 212, comma 8 del decreto legislativo 152/2006
- per le imprese che esercitano la raccolta dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno.